

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2106

**Concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale, denominata "Montechiaro" in territorio dei Comuni di Conversano (BA) – Procedura ad evidenza pubblica: criteri generali e indicazioni operative.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Rischio Industriale, Ecologia e Vigilanza Ambientale, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive, confermata dal Dirigente di Sezione riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

con decreto n. 3390 del 26/06/01, il Ministero della Salute ha riconosciuto quali "*acque minerali naturali*" le acque sotterranee denominate "Montechiaro", la cui fonte è ubicata in località "Monteferraro" del comune di Conversano - Bari. Le analisi chimiche, chimiche-fisiche e batteriologiche annualmente svolte, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10/02/2015, da laboratori pubblici di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, attestano il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale naturale;

con Determina del Dirigente della Regione Puglia - Settore Industria ed Energia n. 276 del 28.12.2004, è stata rilasciata alla società "Montechiaro S.r.l." (di seguito la società) fino al 28.12.2024 la concessione di acqua minerale denominata "Montechiaro", nel Comune di Conversano (BA), su un'estensione di Ha 88.59.31;

con Determina Dirigenziale n. 112 del 20.03.2012, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 44/75, la suddetta concessione mineraria è stata dichiarata decaduta per mancata ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 28 della L.R. n. 10 del 30.04.2009, che stabilisce che il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, un diritto annuo determinato con delibera di Giunta regionale;

**Considerato che**

la Regione Puglia ha già provveduto ad indire altre due procedure ad evidenza pubblica per mettere a bando una concessione di acqua termale e una di acqua minerale, nel rispetto di quanto prescritto dai principi del Trattato dell'Unione Europea, che sono direttamente applicabili anche alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne, anche ove sussistano disposizioni interne di segno opposto, quale l'art. 30 della l.r. n. 44/75;

il Servizio Attività Estrattive non può pertanto procedere a rilasciare concessioni di sfruttamento di acqua minerale e/o termali senza esperire una procedura ad evidenza pubblica, così come statuito dal Consiglio di Stato, sent. n. 873 del 13/2/2013 nel contenzioso tra il Comune di Santa Cesarea Terme e la Regione Puglia. In particolare, con riferimento al summenzionato contenzioso, il Consiglio di Stato, uniformandosi ai recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (Corte cost., 20 maggio 2010, n. 180; Cons. St., sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151; Cons. St., 17 maggio 2011, n. 3250), ha statuito che "*l'ente locale sarebbe stato tenuto a dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario...*", e pertanto ha sancito la doverosità della disapplicazione dell'art. 30 della Legge Regionale per contrasto con i principi comunitari pro concorrenziali e con l'art. 16 del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein);

**Preso atto**

che attualmente sul territorio pugliese sono attive unicamente due concessioni per lo sfruttamento ed l'imbottigliamento di acqua minerale;

che occorre rilanciare e promuovere il mercato delle acque minerali, ed in particolare promuovere un maggior

sfruttamento, in modo efficiente ed attento, della risorsa esauribile sull'intero territorio regionale, con particolare attenzione a quelle concessioni di acqua minerale che, seppur riconosciute quali acque minerali naturali con decreto del Ministero della Salute, non sono, a tutt'oggi, state sfruttate né imbottigliate.

della decadenza della concessione di sfruttamento di acqua minerale e della necessità di predisporre tutti gli atti necessari ad espletare la procedura pubblica di gara nel rispetto dei principi comunitari pro-concorrenziali. Tanto al fine da un lato di garantire a livello regionale un maggior sfruttamento del bene/acqua minerale e dall'altro di promuovere una maggiore concorrenza in questo settore sul territorio, in favore sia dei soggetti imprenditori/concessionari, che potranno operare liberamente le proprie scelte economiche e programmare i propri Investimenti in termini di impianti, innovazioni etc. e porre in essere le più opportune strategie commerciali, che permettano loro di competere sul mercato nazionale ed internazionale, sia dei consumatori, che potranno beneficiare di un miglioramento dei servizi loro offerti in termini di prezzi e di qualità;

#### **Ritenuto necessario**

da un lato rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali e i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e dall'altro garantire agli operatori economici di operare le proprie scelte economiche ed imprenditoriali in completa libertà, nel rispetto della art. 41 della Costituzione;

assicurare, attraverso l'espletamento di una procedura di gara, l'individuazione del soggetto che offra le migliori e più efficienti condizioni di sfruttamento del giacimento nonché garantire che tale utilizzo avvenga nel rispetto della risorsa naturale, limitata ed esauribile, attraverso piani, progetti, mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento in questione;

promuovere una maggiore competitività e favorire la crescita economica, produttiva ed occupazionale sull'intero territorio regionale e, in tal modo, aumentare gli investimenti, ridurre i costi del servizio e rendere il settore delle acque più dinamico e innovativo.

**Vista** la complessità e la specificità della fattispecie in questione, che vede le acque minerali e termali essere beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, il Servizio Attività Estrattive ha attivato le proprie professionalità e, al fine di individuare il criterio di selezione delle offerte, il prezzo da porre a base della procedura di evidenza pubblica, i criteri di valutazione ed altri elementi utili ad ampliare la possibilità di partecipazione da parte di potenziali concorrenti, ha richiesto la collaborazione della Sezione Gestione Integrata Acquisti.

Tanto premesso ed al fine di rendere trasparente l'operato e gli intenti della Regione,

**ritenuto** necessario espletare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione in questione e specificarne i criteri generali e le istruzioni operative.

#### **si propone alla Giunta:**

1. nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo della risorsa, prima di procedere all'indizione della procedura di gara, di avviare una consultazione pubblica al fine di verificare l'interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata "Montechiaro" nel Comune di Conversano (BA):
2. che, solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all'assegnazione della concessione con apposita procedura comparativa tra i partecipanti;

3. che l'affidamento della concessione in oggetto avvenga mediante una procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell'art. 95, comma 2, del Codice degli appalti s.m.i. Tale criterio, che valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e garantisce un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, permetterà di individuare l'offerta migliore sulla base non solo del prezzo proposto dai concorrenti ma, altresì, degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto della concessione, tra cui: tutela idrogeologica e ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione di tipo ambientale, mantenimento o accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso della concessione (anche finalizzati ad innovazione tecnologia, impianti che preservino la qualità e la sicurezza del prodotto imbottigliato e a scelte ecosostenibili), possesso di idonee certificazioni ambientali, etc.;
4. la procedura ad evidenza pubblica venga indetta entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, e portata a conclusione entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del seggio di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, co. 1 lett. e), della legge regionale n. 15/2008;

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. 28/01 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

#### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Rischio Industriale, Ecologia e Vigilanza Ambientale;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione, competente per materia;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

1. *di approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Rischio Industriale, Ecologia e Vigilanza Ambientale e di fare proprie le proposte riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;*
2. *che, in conformità ai principi di derivazione comunitaria, l'istruzione e l'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica di che trattasi dovrà essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità;*
3. *di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, considerata la specificità della fattispecie (concessione di acqua minerale) che necessita di approfondimenti con riferimento alle conseguenti diverse implicazioni di natura tecnico/giuridica, di provvedere alla predisposizione di apposita procedura ad evidenza pubblica e all'indizione della gara per l'affidamento della Concessione*

*di acqua minerale, denominata "Montechiaro" in territorio del Comune di Conversano (BA), nonché di adottare tutti i consequenziali atti ed adempimenti, in raccordo con il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti;*

- 4. prima di procedere all'indizione della procedura di gara, di avviare una consultazione pubblica al fine di verificare l'interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata "Montechiaro" nel Comune di Conversano (BA), nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo della risorsa;*
- 5. che la valutazione delle manifestazioni di interesse è effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente del Servizio Regionale Attività Estrattive, competente in materia di rilascio di permessi e concessioni di acque minerali e termali, e della quale faccia parte il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti o suo delegato;*
- 6. che le presentazioni delle manifestazioni di interesse non impegnano in alcun modo il Servizio Regionale Attività Estrattive;*
- 7. che, solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all'assegnazione della concessione con apposita procedura comparativa tra i partecipanti, secondo quanto indicato al successivo punto 8;*
- 8. che l'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell'art. 95, comma 2, del Codice degli appalti s.m.i. In particolare, il suddetto criterio permetterà di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, individuando, in tal modo, l'offerta migliore non solo sulla base del prezzo proposto dai concorrenti ma, altresì, degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto della concessione, tra cui: tutela idrogeologica e ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione di tipo ambientale, mantenimento o accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso della concessione (anche finalizzati ad innovazione tecnologia, impianti che preservino la qualità e la sicurezza del prodotto imbottigliato e a scelte ecosostenibili), possesso di idonee certificazioni ambientali, etc.;*
- 9. che la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione in questione deve essere indetta entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, e portata a conclusione entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del seggio di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, co. 1 lett. e), della legge regionale n. 15/2008;*
- 10. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO